

Allegato "A" ad atto in data 20 luglio 2019 Raccolta n.333

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 117/2017, l'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI

REGIONE SICILIA APS",

in forma abbreviata

"AGD SICILIA - APS",

indicazione ed acronimo che dovranno essere riportati in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione, identificata all'Anagrafe Tributaria con il codice fiscale 92082330348, è stata costituita e registrata come "A.G.D. SICILIA" ONLUS.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria secondo quanto stabilito all'art.12.

ART. 3 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o 1 di terzi di attività di interesse generale,

	ricomprese nell'elencazione di cui all'art. 5 del Codice del	
	Terzo Settore, avvalendosi, in modo prevalente,	
	dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli	
	enti associati. L'Associazione svolge, in maniera	
	principale, le seguenti attività, appunto ricomprese tra	
	quelle elencate nel secondo comma dell'art.5 del Codice del	
	Terzo Settore:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla	
	Legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni,	
	prevista dalla lettera a) dell'art.5 del Codice del Terzo	
	Settore;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica	
	Italiana n.129 del 6 giugno 2001, e successive	
	modificazioni, come identificate alla lettera c) dell'art.5	
	del Codice del Terzo Settore;	
	e in maniera secondaria l'attività indicata alla lettera m)	
	dell'art.5 del Codice del Terzo Settore, e cioè la fornitura	
	si servizi strumentali ad enti del Terzo Settore.	
	L'Associazione nello svolgimento delle attività generali	
	indicate alla lettera a), c) e m) dell'articolo 5 del Codice	

	del Terzo Settore opera perseguendo come finalità primaria	
	la tutela dei diritti nel settore sociale e sanitario, della	
	formazione e della ricerca scientifica a favore di bambini e	
	giovani con diabete in età evolutiva in quanto soggetti	
	svantaggiati.	
	Nell'adempimento dei propri fini istituzionali di cui al	
	presente capoverso l'Associazione, attraverso le azioni	
	indicate si propone di:	
	- combattere le discriminazioni nelle cure, nelle scuole,	
	nello sport, nel lavoro e nella società, dovute alle	
	condizioni di soggetto con diabete;	
	- mantenere stretti contatti con gli Enti sanitari del	
	territorio regionale siciliano e nazionale per garantire che	
	la prestazione delle cure a favore dei bambini e giovani con	
	diabete in età evolutiva sia attuata ovunque in modo	
	omogeneo ed ottimale anche mediante l'intervento degli Enti	
	associati, promuovendo la sottoscrizione di convenzioni e/o	
	collaborazioni con i predetti Enti;	
	- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla	
	realità del diabete in età evolutiva attraverso	
	l'organizzazione di seminari, tavole rotonde, pubblicazioni	
	su quotidiani, riviste e a mezzo internet;	
	- promuovere la ricerca scientifica ed operativa (metodi,	
	terapie, informazioni) sul diabete e diffonderne i risultati	
	in collaborazione con i Centri di Diabetologia;	

	- rappresentare gli associati nei confronti degli organi	
	istituzionali e sanitari, promuovendo l’emanazione di linee	
	guida e atti normativi;	
	- favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e	
	garantire la diffusione delle informazioni, contribuendo	
	alla unificazione delle diverse realtà associative in ambito	
	nazionale;	
	- favorire lo sviluppo di articolazioni locali (provinciali)	
	dell'Associazione;	
	- sviluppare collaborazioni internazionali per ricerca,	
	istruzione e difesa dei bambini e giovani con diabete.	
	L'Associazione può associarsi a Reti Associate che	
	svolgono attività d’interesse generale e di coordinamento,	
	tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del	
	Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la	
	rappresentatività presso i soggetti istituzionali.	
	ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE	
	L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del	
	Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di	
	interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto	
	a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti	
	dall'apposito Decreto ministeriale e di volta in volta	
	individuate con delibera del Consiglio Direttivo.	
	ART. 5 - RACCOLTA FONDI	
	L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta	

	fondi ai sensi degli artt. 7 e 79, comma 4^, lettera a), del	
	Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di	
	donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva ,	
	al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza	
	e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il	
	pubblico.	
	ART. 6 - SEDE SOCIALE	
	L'Associazione ha sede legale in Ragusa, Via Monsignor	
	Iacono n.20 e operativa in Catania, Via Santa Sofia, presso	
	il "C.C.R. di Diabetologia Pediatrica del Policlinico di	
	Catania"; la sede può essere trasferita, con delibera del	
	Consiglio Direttivo, nel luogo di residenza del Presidente	
	eletto o nel luogo dallo stesso indicato.	
	Di tale decisione saranno date le comunicazioni previste	
	dalla Legge.	
	Del trasferimento di sede dovrà essere data comunicazione	
	agli Uffici competenti.	
	Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più	
	sedi secondarie, la cui istituzione sarà inserita nel	
	"Registro Unico Nazionale del Terzo Settore".	
	ART. 7 - ASSOCIATI	
	Può divenire associato ordinario dell'Associazione qualsiasi	
	persona fisica o giuridica che:	
	- si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi	

	dell'Associazione;	
	- accetta e si obbliga a rispettare le regole	
	dell'Associazione (Statuto, Regolamento e delibere degli	
	organi dell'Associazione).	
	Tutti gli associati persone giuridiche hanno diritto di voto	
	nella persona da loro ufficialmente designata quale	
	rappresentante.	
	Tutti gli associati persone fisiche aventi diritto al voto	
	sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.	
	L'adesione alla Associazione ha carattere volontario.	
	L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è	
	subordinata al versamento della quota associativa ed alla	
	presentazione di una domanda scritta.	
	Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione	
	dell'associato entro la prima riunione successiva alla	
	richiesta.	
	Il Consiglio Direttivo sarà tenuto a motivare	
	all'interessato le cause dell'eventuale diniego di	
	ammissione.	
	Il numero degli associati è illimitato ma non può essere	
	inferiore a tre. Qualora il numero minimo venga a mancare	
	dovrà essere ricostituito entro il termine di un anno. La	
	mancata ricostituzione del numero minimo degli associati	
	comporterà la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore, salva iscrizione in altra sezione.	

	Possono aderire all'Associazione altri enti del Terzo	
	settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità	
	della stessa e che partecipano alle attività	
	dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze	
	e conoscenze purché il loro numero non sia superiore al	
	cinquanta per cento (50%) del numero totale degli associati.	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'Associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'Associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per conto dell'Associazione entro limiti massimi	
	e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio	
	Direttivo;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	prendere visione dei bilanci e consultare i libri	
	associativi.	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti	
	interni;	

	- versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal	
	Consiglio Direttivo.	
	ART. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA	
	La quota associativa annuale è stabilita dall'Assemblea	
	dell'Associazione tenendo conto delle esigenze di gestione	
	indicate dal Consiglio Direttivo.	
	La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo	
	di ogni anno.	
	L'associato che è moroso nel pagamento della quota, è	
	sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre	
	occasioni di voto.	
	La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.	
	ART. 9 - COMUNICAZIONI INTERNE DELL'ASSOCIAZIONE	
	Mezzo di comunicazione diretta tra Associazione e associati	
	la "mailing list" specificata nel regolamento attuativo	
	appositamente approvato dall'Assemblea.	
	L'Assemblea potrà variare la "mailing list"	
	dell'Associazione con propria deliberazione.	
	L'indirizzo e-mail indicato dall'associato iscrivendosi	
	alla "mailing list" dell'Associazione costituisce domicilio	
	eletto dell'associato, ove ricevere ogni comunicazione	
	relativa alle attività dell'Associazione.	
	Qualsiasi comunicazione relativa alle attività	
	dell'Associazione trasmessa tramite la "mailing list"	

	dell'associazione si considera ricevuta dall'associato alla	
	data in cui la comunicazione è stata elaborata dal server	
	della "mailing list" dell'Associazione.	
	E' esclusa per l'associato la possibilità di contestare la	
	validità di una comunicazione trasmessa tramite "mailing	
	list" dell'associazione, adducendo come unico motivo il	
	fatto che essa sia inoltrata per via telematica.	
	ART. 10 - (PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)	
	La qualifica di associato si perde per:	
	- recesso;	
	- morosità nel pagamento di due o più quote annuali;	
	- persistente violazione degli obblighi imposti dallo	
	Statuto e dal Regolamento;	
	- comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.	
	L'associato può sempre recedere dall'Associazione.	
	L'associato che intende recedere dall'Associazione deve	
	comunicare in forma scritta la decisione al Consiglio	
	Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo	
	scadere dell'anno solare in corso, purché sia presentata	
	almeno tre mesi prima.	
	L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo dell'Associazione, con voto segreto dietro	
	segnalazione del Presidente o di almeno tre soci, al	
	verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte.	
	In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il	

	Consiglio Direttivo fa pervenire all'associato una	
	comunicazione con la quale si indicano le violazioni	
	contestate e si invita a far pervenire osservazioni in	
	merito agli addebiti entro il termine di giorni quindici.	
	L'associato può impugnare la propria esclusione, domandando	
	all'assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della	
	stessa entro quindici giorni dalla ricezione della	
	comunicazione di esclusione.	
	ART. 11- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Gli Organi dell'Associazione sono:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Vice-Presidente;	
	- il Tesoriere;	
	- il Segretario;	
	- il Presidente onorario	
	Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.	
	Saranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione secondo i termini e i limiti	
	stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le sostituzioni	
	effettuate nell'arco del triennio vengono a cessare alla	
	scadenza del triennio considerato.	
	ART. 12 - ASSEMBLEA	

All'Assemblea partecipano tutti gli associati.

Gli associati hanno diritto di voto, se in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa, ma la partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti gli associati.

Ciascun associato, se impossibilitato ad intervenire, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato in regola con il pagamento della quota associativa, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun delegato può ricevere sino ad un massimo di due
deleghe, esprimendo così al massimo tre voti. In merito alla
delega si applicano i commi 4 e 5 dell'art.2372 del Codice
civile.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'Ordine del Giorno, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo mail o "pec" risultante dal Libro degli associati.
--

L'assemblea è convocata dal Presidente; qualora questi non provveda dal VicePresidente o, in caso di impossibilità di entrambi, dal membro più anziano del consiglio direttivo.

In caso di inattività anche dei consiglieri la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l'Associazione.

	La prima e seconda convocazione non possono essere stabilite	
	nello stesso giorno.	
	L'Assemblea si può riunire e deliberare anche con la	
	modalità telematica del "virtual meeting". Le modalità	
	tecniche del "virtual meeting" sono stabilite con	
	regolamento approvato dall'Assemblea.	
	La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa	
	e tenuta per valida anche ai sensi dell'art.2352 del Codice	
	Civile, quando l'avviso di convocazione dell'Assemblea	
	contiene il testo integrale della deliberazione proposta e	
	la votazione è realizzata secondo le modalità previste dal	
	regolamento approvato dall'Assemblea.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,	
	se previsto, il soggetto incaricato del controllo interno	
	e/o della revisione legale;	
	- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo	
	Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- delibera sulla esclusione degli associati, in caso di	
	reclamo degli stessi promosso contro il provvedimento del	
	Consiglio Direttivo;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello	

	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento interno;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'Associazione;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua	
	competenza dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	Statuto.	
	L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e	
	preventivo nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore.	
	Sono inoltre di competenza dell'Assemblea ordinaria:	
	- l'approvazione del programma annuale delle iniziative	
	formulato dal Consiglio Direttivo;	
	- la nomina del Consiglio Direttivo, ogni tre anni;	
	l'Assemblea stabilisce il numero dei consiglieri che	
	comporranno il Consiglio Direttivo, che deve essere in	
	numero dispari non inferiore a sette e non superiore a	
	undici;	
	- l'approvazione dell'eventuale regolamento interno proposto	
	dal Consiglio Direttivo;	
	- la nomina dell'eventuale presidente onorario, su	
	segnalazione del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo	
	degli associati, per meriti eccezionali acquisiti in	
	attività svolte a favore dell'Associazione;	
	- la nomina e revoca i componenti degli organi associativi	

	e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione	
	legale;	
	- la promozione dell'azione di responsabilità dei componenti	
	degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice	
	del Terzo Settore;	
	- i provvedimenti di esclusione degli associati.	
	L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente	
	costituita con la presenza della maggioranza degli associati	
	ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	presenti. In entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando se ne	
	ravvisa la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo degli associati, e delibera su:	
	- modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;	
	- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari;	
	- scioglimento, trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'Associazione;	
	- la domanda di ammissione a Reti Associative che svolgono	
	attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela,	
	rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo	
	Settore, anche allo scopo di accrescerne la	
	rappresentatività presso i soggetti istituzionali;	
	- tutti gli altri oggetti di sua competenza attribuiti dalla	

	Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati,	
	e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza	
	degli associati.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima	
	che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti (3/4)	
	degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e	
	la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in	
	seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre	
	quarti (3/4) degli associati.	
	ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea, fra	
	gli associati che abbiano proposto la propria candidatura.	
	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e	
	degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde	
	direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,	
	revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio	
	Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di	
	pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi	
	associativi.	
	Il Consiglio Direttivo si può riunire e deliberare anche con	
	modalità telematica ("virtual meeting").	
	Le modalità tecniche del "virtual meeting" sono stabilite	

	con regolamento approvato dall'Assemblea.	
	La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa	
	e tenuta valida, anche ai sensi dell'art.2352 del Codice	
	Civile, quando l'avviso di convocazione del Consiglio	
	Direttivo contiene il testo integrale della deliberazione	
	proposta. La votazione è effettuata secondo le modalità	
	previste dal regolamento approvato dall'Assemblea.	
	In particolare, e tra gli altri, è di competenza del	
	Consiglio Direttivo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- individuare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo	
	Settore, le attività diverse da quelle di carattere	
	generale, secondarie e strumentali a queste ultime;	
	- predisporre, se ritenuto opportuno, un regolamento interno	
	in linea con il presente Statuto da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- predisporre l'eventuale Bilancio sociale;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione di nuovi soci;	
	- deliberare le azioni legali nei confronti degli associati;	
	- decidere in ordine alla stipula degli atti e contratti	
	inerenti le attività associative;	

	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di delegati, compreso tra sette e undici, secondo quanto stabilito dall'Assemblea prima della votazione di nomina.	
	Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, con voto segreto; restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.	
	I consiglieri sono scelti dall'Assemblea tra gli associati e in regola con il pagamento delle quote associativi e iscritti da almeno un mese nel Libro degli associati. Si applicano le disposizioni di cui all'2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei membri del Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'Ordine del Giorno e dovrà essere portato a conoscenza degli aventi diritto a mezzo email o "pec", a cui deve seguire conferma di ricevimento, almeno quindici giorni prima delle riunioni ordinarie e cinque giorni prima delle riunioni urgenti.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e cioè quattro se composto da sette, cinque se composto da nove e sei se composto da undici consiglieri.	

	Nella prima riunione dopo la sua elezione il Consiglio	
	Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il	
	Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere e stabilisce	
	la sede dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni due mesi o anche più	
	frequentemente quando se ne ravveda la necessità.	
	Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il	
	voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.	
	I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro	
	nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle	
	informazioni previste nel comma 6^ dell'art.26 del Codice	
	del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la	
	rappresentanza dell'Associazione, precisando se	
	disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è	
	generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono	
	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto	
	Registro o se non si prova che i terzi ne erano a	
	conoscenza. Il Consiglio Direttivo decade qualora vengono a	
	mancare la metà più uno dei suoi componenti. In caso di	
	rinuncia o revoca di un consigliere questo verrà sostituito	
	con il primo dei non eletti direttamente dal Consiglio	
	Direttivo. Qualora si esaurisse la lista dei non eletti	
	provvederà alla nomina integrativa l'Assemblea nella prima	

	riunione successiva. Il Consiglio Direttivo ha, tra i suoi	
	compiti, la facoltà di predisporre un Regolamento interno	
	che, conformandosi alle norme del presente Statuto,	
	definisca gli aspetti pratici e particolari della vita	
	dell'Associazione.	
	Tale Regolamento è adottato dal Consiglio Direttivo e	
	sottoposto alla ratifica dell'Assemblea alla prima riunione	
	successiva.	
	ART. 14 - PRESIDENTE	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di	
	terzi ed in giudizio; compie tutti gli atti che la impegnano	
	verso l'esterno.	
	Il Presidente è eletto con voto palese dal Consiglio	
	Direttivo tra i propri componenti a maggioranza degli aventi	
	diritto di partecipazione al voto ed è rinnovabile non più	
	di due volte consecutive.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e	
	cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o	
	per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa	
	dall'Assemblea ordinaria.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato del	
	Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per	
	la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio	

	Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base	
	delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in	
	merito all'attività compiuta.	
	ART. 15 - VICE-PRESIDENTE	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni e, in caso di ulteriore	
	mancanza di quest'ultimo, la rappresentanza spetta al	
	consigliere più anziano di età anagrafica.	
	ART. 16 - TESORIERE	
	Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed	
	è rieleggibile. Riscuote le entrate a qualsiasi titolo;	
	effettua i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni	
	del Consiglio Direttivo; tiene il registro delle entrate e	
	delle uscite; verifica il pagamento delle quote associative;	
	predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo,	
	sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;	
	coadiuva il segretario nell'aggiornamento del libro dei	
	Soci; sostituisce il segretario in caso di assenza o	
	impedimento.	
	ART. 17 - SEGRETARIO	
	Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo	
	ed è rieleggibile; attende alla corrispondenza, redige i	
	verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e	
	dell'assemblea degli associati; cura la conservazione del	

	registro dei verbali dell'Assemblea, e del Consiglio	
	Direttivo e del libro degli associati; sottopone al	
	Consiglio direttivo le domande di ammissione da parte degli	
	aspiranti associati; invia i verbali dell'assemblea e del	
	Consiglio Direttivo agli associati; cura la conservazione	
	del registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale; sostituisce il Tesoriere, in caso di	
	assenza o impedimento.	
	ART. 18 - PRESIDENTE ONORARIO	
	Il Presidente onorario non ha la rappresentanza legale	
	dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto	
	di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio	
	direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali	
	contatti con altri Enti limitatamente ad uno specifico	
	mandato.	
	ART. 19 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque	
	denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo le	
	delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I fondi	
	dell'Associazione devono essere depositati in uno o più	

	conti correnti bancari e/o postali, stabiliti dal Consiglio	
	Direttivo; su tali conti possono compiere operazioni il	
	Presidente, oppure il Vice-Presidente in caso di impedimento	
	del presidente, e il Tesoriere o altra persona delegata dal	
	Consiglio Direttivo.	
	ART. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e	
	collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi	
	associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno	
	essere impiegati per la realizzazione delle attività	
	istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE	
	L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie	
	al suo funzionamento e allo svolgimento della propria	
	attività, da fonti diverse, quali:	
	- quote associative, contributi pubblici e privati,	
	donazioni e lasciti testamentari;	
	- rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta	
	fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse	
	generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.	
	ART. 22 - BILANCIO DI ESERCIZIO	

	L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio	
	annuale con decorrenza dal primo gennaio e termine al 31	
	dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio può assumere	
	la forma di rendiconto finanziario per cassa qualora ne	
	ricorrano i presupposti previsti dal secondo comma dell'art.	
	17 del Codice	
	del Terzo Settore.	
	Il bilancio o il rendiconto finanziario per cassa devono	
	essere redatti in conformità alla modulistica definita con	
	decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.	
	Esso è predisposto dal Tesoriere su indicazioni del	
	Consiglio direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea	
	entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si	
	riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno dell'anno	
	successivo a quello cui il bilancio si riferisce.	
	ART. 23 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE	
	L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere	
	aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali	
	emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo	
	attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e	
	controllo, ai dirigenti e agli associati qualora i ricavi,	
	rendite, proventi o entrate comunque denominate siano	
	superiori a centomila/00 (100.000,00=) Euro annui.	
	L'associazione, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o	

	le entrate comunque denominate siano superiori a un	
	milione/00 (1.000.000,00=) di Euro annui, deve redigere e	
	depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il	
	bilancio sociale.	
	ART. 24 - LIBRI	
	L'Associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro dei soci, tenuto a cura del Segretario;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, tenuto a cura del Segretario;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali	
	altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si	
	referiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	
	associativi, quando ne facciano richiesta scritta trasmessa	
	a mezzo pec o raccomandata e dopo aver concordato data e ora	
	in cui prendere visione dei documenti richiesti presso la	
	sede legale o quella operativa e/o amministrativa.	
	ART. 25 - VOLONTARI	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta	

	svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in	
	favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro	
	attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei	
	volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure	
	dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le	
	spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei	
	limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs.3 luglio	
	2017, n.117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso i terzi.	
	ART. 26 - LAVORATORI	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o	

	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di	
	interesse generale e al perseguimento delle finalità	
	statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al cinquanta per	
	cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento	
	(5%) del numero degli associati.	
	ART. 27 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione,	
	l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori	
	preferibilmente scelti tra i delegati dei propri associati.	
	Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla	
	Legge, ad altri enti del Terzo settore, o in mancanza alla	
	Fondazione Italia Sociale, o a fini di utilità sociale,	
	nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.	
	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in	
	assenza o in difformità dal parere indicato al superiore	
	capoverso sono nulli.	
	ART. 28 - RINVIO	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente	
	Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle	
	deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto	

